

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Legge Regionale 31.10.2007,n.20

Adottato con delibera consiliare n. del 12 aprile 2008

ART.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi fissati dalle norme vigenti.

Per la disciplina relativa alla cremazione, affidamento e conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti si applicano le norme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii. "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria";

la legge 30 marzo 2001. n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

la legge regionale 31 ottobre 2007 n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

Le disposizioni del presente Regolamento. verranno aggiornate altresì, in sede applicativa, alle norme dettate in materia delle Autorità competenti preposte.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel territorio del Comune ovvero nel caso in cui le ceneri siano collocate nel territorio comunale al momento della richiesta.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) della data e dell'ora in cui avverrà la dispersione delle ceneri:

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria a una dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

ART.3 LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune è consentita nei seguenti luoghi nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti:

- a) in apposita area a ciò destinata, del cimitero individuata con ordinanza del Sindaco;
- b) in natura all'interno del territorio comunale, in aree esterne pubbliche ad una distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi o in area eventualmente individuata con ordinanza del Sindaco nel rispetto delle medesime distanze succitate in assenza di specifica indicazione del defunto.
- c) la dispersione nell'alveo di fiumi e torrenti, è consentita, purché nei tratti liberi da manufatti;

d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cimitero da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

ART. 4 SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza essa è eseguita, nell'ordine:

- a) dall'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge;
- c) dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- d) dal legale rappresentante dell'associazione di cui all' art. 2 de1 presente Regolamento;
- e) dal personale autorizzato dal Comune, fatto salvo il recupero delle spese nei confronti degli eredi

ART.5 MODALITA' DI DISPERSIONE DELLE CENERI

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal personale addetto al cimitero.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri sul territorio comunale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune, tramite il personale addetto al servizio cimiteriale. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di residenza del defunto ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.